



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

4. SETTORE POLIZIA LOCALE

PROT. N. DEL

Servizio:

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 89 del 01/09/2025

Oggetto: DISPOSIZIONI DI VIABILITÀ - INTERDIZIONE E MODIFICHE TEMPORANEE DEI FLUSSI VIARI PER EVENTO "SETTIMANA DELLO SPORT SPETTACOLO E CULTURA XXXII edizione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la *nota prot. gen. n. 14083 del 28.08.2025* con la quale il sig. Pompilio Rollo, ha comunicato l'intenzione di organizzare la XXXII Edizione della Settimana dello Sport, dello Spettacolo e della Cultura, da tenersi nei giorni: 30 agosto, 6 e 7 settembre 2025;

Preso atto della *nota prot. gen. n. 14183 del 01.09.2025*, con la quale il sig. Pompilio Rollo, ha comunicato che l'evento del 30 agosto, a causa del maltempo, è stato rinviato al 04.09.2025;

Vista la Circolare del Ministero dell'interno del 28.7.2017 n. 11001/110 che evidenzia l'obbligatorietà delle misure di sicurezza preventiva attinenti a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'Ordine pubblico nonché delle disposizioni operative della circolare della Prefettura di Lecce - Area II - prot. n. 0045056 del 29.3.2023 e circolare del Prefetto di Lecce prot. n. 0078199 del 13.06.2023 riguardante sia gli aspetti di safety che quelli di security;

Dato atto del disposto di cui all'art. 7 del Codice della Strada, approvato con d.lgs. n. 285 in data 30.04.92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione d.p.r. n. 495 del 16.12.92;

Accertato che occorre quindi, nel caso di specie, tutelare il tratto viario in questione, mediante l'adozione delle opportune regolamentazioni della circolazione, nonché disposizioni e provvedimenti di deviazione del flusso veicolare, quali la temporanea sospensione al traffico veicolare ed il divieto di sosta e di fermata, per il giorno 04.09.2025;

Richiamato inoltre il decreto Sindacale n. 6 del 02/07/2025 con il quale il Sindaco ha affidato al Comandante Dott. Andrea Zacà la responsabilità del IV Settore Polizia Locale, con i poteri di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 267/00;

Visto:

- l'art. 7, 21, 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 285/92 e s.m.i.;
- gli articoli dal numero 30 al numero 43, del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

ORDINA

per il giorno: **04 Settembre 2025, dalle ore 16:00 alle ore 01:00 del giorno successivo**, il divieto di sosta e fermata e l'interdizione al traffico veicolare nelle seguenti strade:

- Via San Luigi Gonzaga, tratto di strada compreso tra via Nazioni Unite e via della Pace;
- tratto di strada adiacente Piazza Ferrari compreso tra via Nazioni Unite e via della Pace.

Con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza, rilasciata ai soli fini viabilistici, è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

- che i soggetti organizzatori ed esecutori, trasmettano all'Ufficio di Polizia Locale il Piano della Sicurezza e dell'Emergenza (Safety & Security), redatto secondo le disposizioni vigenti in materia;
- che l'organizzazione garantisca la presenza di personale addestrato per il controllo degli accessi e la gestione delle emergenze, secondo quanto previsto dal piano approvato, e assicuri il rispetto della capienza massima autorizzata dell'area;
- che apposita segnaletica stradale recante le limitazioni di traffico sopra menzionate venga affissa in loco.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata all'organizzatore dell'evento, Servizi di Emergenza e Soccorso 118 – Lecce, al Comando Stazione Carabinieri di Veglie, ai Responsabili dei settori tecnici comunali (verifica dello stato manutentivo delle sedi stradali - pulizia strade - verifica dei punti luce) ed agli altri soggetti interessati.

AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7.08.1990 n. 241, in applicazione del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere in sede giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al TAR per la Puglia o in alternativa presentare, entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.

Gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., possono autorizzare in deroga agli obblighi e divieti contenuti nel dispositivo.

In assenza di nulla osta, autorizzazioni o pareri da parte di altri Uffici o Ministeri competenti, ogni responsabilità, sia di natura penale che amministrativa, è da intendersi a totale carico del richiedente, inclusa quella relativa all'eventuale obbligo di comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in caso di manifestazioni pubbliche. Si ribadisce che la presente ordinanza ha esclusivamente finalità viabilistiche e che tutte le ulteriori autorizzazioni devono essere richieste agli enti/uffici competenti

Del presente provvedimento viene data notizia tramite pubblicazione sull'Albo Pretorio online del Comune di Veglie e sulla home-page del sito Istituzionale www.comune.veglie.le.it;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sovrintendente Egidio Vergari.

F.TO Dott. Andrea ZACA`

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.